

SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA

ai sensi del D.M. n. 17/2018

PRATICANTI ISCRITTI SUCCESSIVAMENTE AL 1.4.2022 (1)

PRATICANTI CHE SVOLGONO SOLAMENTE LA PRATICA FORENSE

Devono rimanere iscritti alla pratica per 18 mesi e frequentare 3 semestri di Scuola forense obbligatoria con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione **(1)**.

PRATICANTI (ex art. 73 D.L. n. 69/2013) CHE SVOLGONO, OLTRE ALLA PRATICA FORENSE, IL TIROCINIO DI 18 MESSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Devono rimanere iscritti alla pratica forense per 18 mesi (anche contemporaneamente al periodo di tirocinio) e devono frequentare 3 semestri di Scuola forense obbligatoria con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione **(1)**.

PRATICANTI CHE, OLTRE ALLA PRATICA FORENSE, FREQUENTANO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI (detta SSPL, ex D.M. n. 537/1999)

Devono rimanere iscritti alla pratica 18 mesi; tuttavia, poiché il D.M. 537/1999 li esonera da 1 anno di pratica, essi sono esonerati anche da 1 anno (paria a 2 semestri) di Scuola forense obbligatoria. Essi dovranno, conseguentemente, svolgere 1 solo semestre di pratica effettiva ed 1 solo semestre di Scuola forense obbligatoria, quest'ultima con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). Il conseguimento del titolo della SSPL unito al semestre di pratica effettiva ed al semestre di Scuola forense obbligatoria consentirà loro di ottenere il certificato di compiuta pratica. La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale al periodo di svolgimento del semestre effettivo di pratica forense **(1)**.

PRATICANTI ASSUNTI PRESSO L'UFFICIO DEL PROCESSO

I praticanti assunti presso l'Ufficio del processo devono rimanere iscritti alla pratica per 18 mesi e non sono esonerati dall'obbligo di frequenza della Scuola forense obbligatoria (3 semestri), salvo quanto infra. Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti abilitati ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi c'è anche quello di frequentare, per 3 semestri, la Scuola forense obbligatoria, con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione **(1)**.

(1) Il presente schema rispecchia il Parere C.N.F. 15.7.2022, trasmesso al COA di Napoli il 28.7.2022 e lo schema di delibera del COA di Genova del 12.10.2022